



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

- Approvato con deliberazione consiliare n. 25 dell'11.05.2015
- Modificato con deliberazione consiliare n.61 del 25.10.2018.-

Art. 1 Finalità e definizioni.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2003»), disciplina le modalità di affidamento in gestione degli impianti e delle strutture a carattere sportivo-ricreativo di proprietà comunale non gestiti direttamente dal Comune, nell'ottica della diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare riferimento ai giovani.

2. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare e di erogare servizi e può essere svolta direttamente dal Comune o tramite convenzione con i soggetti previsti dal presente Regolamento.

3. Ai fini del presente Regolamento gli impianti sportivi si suddividono in :

- a) impianti sportivi costituenti pertinenza di edifici scolastici
- b) impianti esclusivamente dedicati all'attività sportiva che a loro volta sono classificati in:
 - I. impianti senza rilevanza economica quelli che, per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui e insufficienti a coprire i costi di gestione, e che svolgono attività prevalentemente amatoriale o ricreativa;
 - II. impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

4. Gli impianti sportivi Comunali sono elencati e classificati ai fini del presente regolamento nell'allegato a).

Art. 2 Soggetti affidatari.

1. Il comune individua, con apposita delibera di Giunta in sede di prima applicazione del presente Regolamento gli impianti sportivi che non intende gestire direttamente. Resta in facoltà dell'Amministrazione dare luogo alla gestione diretta dei singoli impianti previa apposita deliberazione giuntale.

Gli impianti non gestiti direttamente dal Comune sono affidati a società sportive, ad associazioni sportive dilettantistiche, ad enti di promozione sportiva, a discipline sportive associate (DSA) e federazioni sportive nazionali (FSN), anche in forma associata.

2. L'affidamento degli impianti sportivi avviene prioritariamente a vantaggio dei soggetti di cui al comma 1 che operano nel territorio Comunale.

Subordinatamente possono essere concessi a soggetti che operano a livello della Provincia e infine della Regione.

3. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'articolo 3 e comunque nel rispetto dei relativi principi.

4. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica che richiedono, per dimensione ed altre caratteristiche, una gestione di tipo imprenditoriale, l'affidamento della gestione avviene mediante procedura di evidenza pubblica ed i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti economici e tecnici necessari.

5. Per gli impianti descritti al precedente art. 1 comma 3 lettera a) è consentito l'affidamento diretto anche a associazioni locali. Negli stessi impianti è ammesso esclusivamente lo svolgimento di attività ricreative e lo svolgimento di attività sportive di tipo amatoriale o di livello giovanile.

Art. 3 Criteri di affidamento.

1. IL Comune disciplina, con apposita delibera di giunta, le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi ai soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) garanzia dell'apertura dell'impianto per lo svolgimento delle attività sportive per cui è stato realizzato e per le finalità sportive di interesse comunale;

b) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti del territorio comunale che ne facciano richiesta all'affidatario;

c) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

d) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

e) collaborazione con istituti scolastici e terzo settore;

f) affidabilità economica;

g) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quelle praticabili nell'impianto;

- h) qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati in relazione alle attività sportive praticabili nell'impianto e dell' organizzazione di attività a favore dei giovani;
- i) maggior numero di iscritti o tesserati su cui ha contato l'affidatario nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza;
- l) presentazione di progetti che consentano la valutazione dell' utilizzo degli impianti e dei profili economici e tecnici della gestione;
- m) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione per un periodo di dieci anni;
- n) predeterminazione del corrispettivo dovuto all'affidatario o del canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;
- o) indicazione nell'offerta delle tariffe o dei prezzi di accesso a carico degli utenti, o del ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico proprietario dell'impianto;
- p) indicazione nell'offerta delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- q) offerta di eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto.

E' fatto salvo inoltre quanto previsto al precedente art. 2 comma 5).

Art. 4 Convenzione.

1. Il Comune stipula con il soggetto risultato affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso. Prevede e disciplina altresì la facoltà di revoca anticipata dalla convenzione stessa da parte del Comune in caso di inadempienza del gestore o per i venir meno dei requisiti di cui all'articolo 3 – Criteri di affidamento.
3. Le convenzioni relative a impianti sportivi costituenti pertinenza di edifici scolastici potranno essere stipulate solo previo parere favorevole dell' autorità scolastica.

4. Sono allegati alla convenzione il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti conformemente a quanto proposto in adempimento alle previsioni dell' art. 3 comma 1 lett. l) e alle seguenti indicazioni:

a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione del Comune;

b) il piano di conduzione tecnica contiene le descrizioni delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia, di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

5. La convenzione stabilisce infine quali siano gli oneri a carico dell' affidatario. Di norma sono ricompresi negli oneri carico del medesimo affidatario:

a) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria di locali e impianti;

b) il pagamento delle utenze;

c) il pagamento delle spese di gestione;

d) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;

e) la comunicazione al Comune di ogni eventuale concessione occasionale di utilizzo dell'impianto a terzi;

Resta a carico dell' affidatario la stipula di assicurazione RCT a favore delle persone frequentanti gli impianti e di copertura dei danni da atti vandalici con massimali adeguati.

E' in facoltà dell' Amministrazione contribuire in termini forfettari alla gestione degli impianti. L'ammontare delle contribuzioni alla gestione è approvato annualmente entro il termine del 30/6 di ciascun anno con delibera giunta.

Art. 5 Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo di tipo tecnico patrimoniale concernenti il servizio di gestione degli impianti sportivi sono esercitate dall' Ufficio Tecnico Comunale secondo le competenze specifiche dei diversi servizi, mentre i rapporti economici fanno capo ai Servizi Finanziari.

ALLEGATO A)

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

a) impianti sportivi costituenti pertinenza di edifici scolastici

- PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA G.D. BERTOLI;
- PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI;

impianti esclusivamente dedicati all'attività sportiva senza rilevanza economica:

- PALAZZETTO DELLO SPORT "MARIO VECCHIATO";
- POLISPORTIVO "DEGANO E ZORZI";
- CAMPO SPORTIVO COLLOREDO DI PRATO;
- CAMPO SPORTIVO SANTA CATERINA;